



COMUNE DI SAN FRATELLO
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Città Metropolitana di Messina

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 27 del 08-02-2018

OGGETTO: Presa atto della convenzione sottoscritta dal Sindaco e dal Presidente del Tribunale Ordinario di Patti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001.

L'anno duemiladiciotto il giorno 08 del mese di FEBBRAIO alle ore 11:50 nella sala delle adunanze del Comune di San Fratello a seguito di convocazione dei signori assessori, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Fulia dr. Francesco</i>	<i>Sindaco- Presidente</i>	X	
<i>Carroccetto dr. Ciro</i>	<i>Assessore Vice Sindaco</i>	X	
<i>Foti Sig. Benedetto</i>	<i>Assessore</i>	X	
<i>Salanitra avv. Luigi</i>	<i>Assessore</i>		X
<i>Baldanza Sig.na Alessandra</i>	<i>Assessore</i>	X	

Presiede Il Sindaco -

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale.
n. 21 del 01-02-18 Registro Generale

OGGETTO: Presa atto della convenzione sottoscritta dal Sindaco e dal Presidente del Tribunale Ordinario di Patti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001.

TESTO della PROPOSTA

Vista la determinazione sindacale n.23/2016 relativa alla individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la legge regionale n. 23 del 7.09.1998 che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15.05.1997, n. 127;

Dato atto che, la legislazione citata scinde definitivamente gli atti di gestione da quelli di indirizzo, stante che la gestione è di esclusiva competenza dei dirigenti/responsabili;

Che, l'Amministrazione intende attuare tale principio, affidando la gestione ai dirigenti/responsabili dell'ente;

Premesso che, ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo n. 274/2000 in applicazione della legge n.145/2004 e dell'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 309/90 e ss.mm.ii., i Giudici possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Considerato che, presso questo Ente sono pervenute richieste, da parte di legali, di disponibilità a far svolgere lavori di pubblica utilità a soggetti che hanno subito condanne;

Che, questo Comune ha comunicato al Tribunale Penale di Patti la propria disponibilità a far svolgere attività non retribuita in favore della collettività a soggetti condannati che risiedono nel Comune di San Fratello;

Visto l'art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, che stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzione da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazione, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Ritenuto opportuno prendere atto della Convenzione con il Tribunale di Patti, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, sottoscritta dal Sindaco e dal Presidente del Tribunale Ordinario di Patti, in data 31.01.2018.

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE D E L I B E R I

- A. **Di prendere atto** della Convenzione sottoscritta dal Sindaco e dal Presidente del Tribunale Ordinario di Patti, in data 31.01.2018, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- B. **Di autorizzare** il Responsabile dell'Area Amministrativa di porre in essere gli atti consequenziali per il perfezionamento della Convenzione di che trattasi.
- C. **Di rendere** la presente immediatamente esecutiva.

San Fratello, li 1.02.2018

Il Responsabile del Procedimento

Salvo Maria Teresa

Il Proponente

[Firma]

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole.

Data 06-02-18

IL RESPONSABILE

Salvo Maria Teresa

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime

parere: ~~favorevole.~~ *Non davanti.*

Data 06-02-18

IL RESPONSABILE

Roberto Antonino

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La spesa di cui alla presente proposta trova la copertura finanziaria di € _____ al codice _____ al capitolo _____ / Impegno n. _____ del bilancio anno _____

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Vista la Legge n.142 dell'8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;
- Con successiva separata votazione favorevole unanime, per i motivi enucleati in proposta, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Presa

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano  Il Presidente  Il Segretario Comunale 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto, **CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____ e contro di essa non sono state proposte opposizioni e/osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____.

L'Addetto

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

è esecutiva dal 08-02-2018 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Comunale





Tribunale Ordinario Di Patti

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL' ART. 54 D. L. VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL' ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che

- 1) a norma dell'art. 54 del D. Lvo 28 agosto 2000 n. 274 , in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art . 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 , nonché dell'art. 186 , comma 9 bis D. lvo 285/92 , i Giudici possono applicare , su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità , consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato , le Regioni , le Provincie , i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- 2) l'art. 2 , comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 , emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo , stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia , o, su delega di questo , con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni , gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1 , comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- 3) il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

il Comune di San Fratello ha chiesto di essere inserito tra gli Enti o le Organizzazioni presso cui può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
ritenuto che detto Ente rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito " la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia , che interviene nel presente atto nella persona del Dr. Bruno Finocchiaro , Presidente del Tribunale Ordinario di Patti , giusta delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale"); e il Sindaco del Comune di San Fratello Dott. Francesco Fulia, nato a San Fratello il 30-07-1964 (di seguito l' Amministrazione"):

Art. 1

Attività da svolgere

L'Amministrazione consente che nr.02 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture la sua attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall' art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa , l'Amministrazione specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto

le seguenti prestazioni : - manutenzione verde pubblico; - cura beni culturali; - supporto servizi istituzionali area amministrativa e tecnica.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna , nella quale il giudice , a norma dell'art 33 , comma 2 del citato decreto legislativo , indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D. M. 26 marzo 2001 e incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire a questi le relative istruzioni sono:

- Dr.ssa Maria Teresa Salerno, Responsabile area amministrativa;
- Ing. Giuseppe Contiguglia , Responsabile area tecnica.

L'Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità , l'Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati , curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona , conformemente a quanto dispone l'art. 54 , commi 2,3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze , ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione , in qualsiasi forma , per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato , senza giustificato motivo , non si reca nel luogo di lavoro dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena , i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni do-

vranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

Art. 8

Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di **anni tre** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Patti, 31.01.2018

Il Presidente del Tribunale di Patti


Dr. Bruno Finocchiaro
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DR. BRUNO FINOCCHIARO

Per L'Amministrazione

